



COMUNE DI MONZA	
Protocollo Generale	
18/3/2021	
N°	48619
CL.	1.10
FASC.	6

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - REVISIONE ART. 16 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 24 DICEMBRE 2019: ESTENSIONE SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 208 COMMA 4 LETTERA C) DEL D.LGS.285/1992

Richiamati:

- l'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 3-bis e 3-quinquies e l'art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;
- l'art. 7, comma 4, lettera h) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 che prevede, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- l'art. 72 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato "Welfare integrativo";
- l'art. 56-quater del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato "Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada";
- il vigente Contratto Collettivo Integrativo (nel seguito, per brevità, "CCI") sottoscritto in data 24 dicembre 2019 e, in particolare, l'art. 16 che disciplina, tra l'altro, i criteri per la distribuzione della quota di proventi ex art. 208, comma 4, lettera c), del D.Lgs n.285/1992, da destinare alle misure assistenziali e previdenziali di cui all'art. 56-quater del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Preso atto che:

- con delibera n. 423 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto "Destinazione per l'anno 2018 delle risorse ex art. 208 comma 4, lettera c) del D.Lgs.n. 285/1992, all'attivazione di forme assistenziali e di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Locale", la Giunta Comunale stabiliva di destinare, per l'anno 2018, le risorse di cui all'art. 208, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 285/1992, previste con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26 gennaio 2018, pari ad €55.000,00, all'attivazione di forme assistenziali e di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Locale, secondo la disciplina di cui all'art. 56-quater del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- con medesimo provvedimento si stabiliva di subordinare l'attivazione di forme assistenziali di cui all'art. 56-quater, comma 1, lettera b), del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, alla previa sottoscrizione di apposito accordo di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera h), del medesimo CCNL, impegnandosi a stanziare annualmente, per il quadriennio 2019-2022, una quota di proventi ex art. 208, comma 4, lettera c), del D.Lgs n.285/1992, da destinare alle misure assistenziali e previdenziali di cui all'art. 56-quater del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, non inferiore a quella prevista per l'anno 2018;
- in attuazione a quanto previsto nella citata delibera GC n. 423/2018, in data 24 dicembre 2018 è stata sottoscritta la sopra citata "Intesa sull'individuazione dei soggetti destinatari e sulla definizione delle modalità attuative delle misure assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) del D.Lgs.285/1992, autorizzate dalla Giunta Comunale per il quinquennio 2018/2022 con deliberazione n. 423 del 18 dicembre 2018";
- la predetta intesa veniva integralmente recepita all'art. 16, comma 3, del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali in data 24 dicembre 2019;

Considerato che l'individuazione dei dipendenti beneficiari delle misure di cui all'art. 56-quater del CCNL citato, contenuta negli atti sopra richiamati (delibera GC 423/2018; Intesa sottoscritta il 24 dicembre 2018; CCI sottoscritto il 24 dicembre 2019) porterebbe a circoscrivere la platea dei destinatari delle misure ai soli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che, come da Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale approvato con deliberazione di CC n. 85 del 19 luglio 2018 sono individuati nelle seguenti figure, relativamente all'ambito non dirigenziale:

- Ufficiali: Vice Commissario - Commissario - Commissario Capo
- Sottufficiali: Specialista di vigilanza
- Agenti: Agente - Agente scelto - Assistente - Assistente scelto -Sovrintendente

Considerato altresì che:

- l'art. 208 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50% dei

COMUNE DI MONZA
Protocollo N. 0048619/2021 del 18/03/2021
Class.: 1.10 «RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE»



proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, tra le altre finalità, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis ed e) del comma 1 dell'art.12;

- l'art. 12 comma 1 lettera e) prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice spetta ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

Visto che tra i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.285/1992 è compresa la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e che tale funzione nel Comune di Monza viene espletata non solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ma anche dagli Ausiliari del traffico;

Visto inoltre che la nota (2) all'art. 12 del D.Lgs.285/1992 pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (https://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=14), conferma che gli Ausiliari del Traffico sono compresi nel personale di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);

Preso atto che gli atti finora adottati e citati in premessa circoscrivono l'ambito dei beneficiari delle misure di assistenza e previdenza integrativa di cui all'art. 56-quater del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, ai soli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ma che, essendo gli Ausiliari del Traffico adibiti a servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art.12 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 285/1992, si ritiene di includere gli stessi nel personale destinatario delle predette misure integrando quanto stabilito con delibera GC 423 del 18 dicembre 2018;

Richiamata la deliberazione n. 276 del 29 dicembre 2020 con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato alla Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di ridefinire gli accordi negoziali già siglati con le rappresentanze sindacali al tavolo di trattativa al fine di includere anche la figura di Ausiliario del Traffico, tra i destinatari delle misure oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che le delegazioni di parte pubblica e sindacale del personale non dirigente hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo integrativo, in atti prot. gen. n. 31965/2021 avente oggetto "Revisione art. 16 Contratto Collettivo Integrativo del 24 dicembre 2019: estensione soggetti destinatari delle misure assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) del D.Lgs.285/1992";

Dato atto che:

- l'ipotesi di Accordo in oggetto unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria (cfr. prot. gen. n. 35999/2021), sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di procedere alle verifiche di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Collegio dei Revisori dei Conti come risulta dal verbale n. 9/2021, prot. gen. n. 41521/2021 ha attestato la compatibilità dei contenuti della ipotesi di Accordo con le norme di legge e contrattuali;

Considerato, inoltre, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 del 11 marzo 2021, ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica del personale non dirigente alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo;

Dato atto infine che, come prescritto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 2016-2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 5 giugno 2018, si è provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo CCNL;

LE PARTI CONCORDANO

1. di includere il personale inquadrato nel profilo professionale di Ausiliario del Traffico, tra il personale destinatario delle misure di cui all'art. 56-quater del CCNL del 21 maggio 2018;
2. di modificare conseguentemente, per finalità di chiarezza e trasparenza, la formulazione dell'intero art 16 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto tra le Parti il 24 dicembre 2019, come riportato nell'Allegato 1 alla presente ipotesi di Accordo;



3. di dare atto che tale nuova formulazione sostituisce quanto in precedenza previsto dall'art. 16 del CCI del 24 dicembre 2019 e dall'“Intesa sull'individuazione dei soggetti destinatari e sulla definizione delle modalità attuative delle misure assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) del D.Lgs.285/1992, autorizzate dalla Giunta Comunale per il quinquennio 2018/2022 con deliberazione n. 423 del 18 dicembre 2018” sottoscritta il 19 dicembre 2018.

LA DELEGAZIONE SINDACALE	LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
per la R.S.U.: <i>Luigi Magagnoli</i>	Presidente: Dot.ssa Laura Maria Brambilla <i>[Signature]</i>
F.P. - C.G.I.L.: <i>Netto Villo</i>	
C.I.S.L. - F.P. :	
U.I.L. - F.P.L.:	
CSA R.A.L.:	

MONZA 18/3/2021



ALLEGATO 1

Art. 16 - Welfare integrativo (art. 7, c. 4, lett. h), CCNL 21.5.2018)

1. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio e finalizzate all'attivazione di misure di welfare integrativo, l'Amministrazione comunale può erogare ai propri dipendenti a tempo indeterminato, nonché determinato con contratto di lavoro di durata almeno pari a dodici mesi, comprensivi di proroghe, le seguenti tipologie di benefici, secondo quanto previsto dal Piano delle Azioni Positive dell'ente:
 - a) sostegno al reddito della famiglia (art. 72, c. 1, lett. a), CCNL 21.05.2018) per:
 - a.1) l'iscrizione a servizi di asili nido comunali o privati di minori conviventi a carico di età compresa tra zero e tre anni;
 - a.2) l'iscrizione a centri estivi di minori conviventi a carico di età compresa tra zero e quattordici anni;
 - a.3) l'attivazione di convenzioni di conciliazione per la fruizione agevolata di servizi di time-saving e family-care;
 - b) altre forme di beneficio di natura assistenziale e sociale tra quelle di cui all'art. 72, comma 1, lett. a) e c).
2. La finalizzazione e quantificazione delle risorse disponibili tra le varie tipologie di benefici di cui al comma 1, nonché la disciplina delle modalità di assegnazione di tali benefici, sono approvate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001, previo confronto con il Comitato Unico di Garanzia.
3. Le risorse rimosse e rese disponibili dall'annualità 2018, a seguito di rendiconto della ripartizione dei proventi per violazioni al codice della strada, nella quota dall'ente determinata ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 285/1992 (nel seguito, per brevità, "Risorse art. 208"), sono destinate:
 - al personale del Corpo di Polizia Locale come individuati dal Regolamento comunale del Corpo di Polizia Locale;
 - al personale inquadrato nel profilo professionale di Ausiliario del Traffico adibito a attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

Tali risorse sono utilizzate per le finalità di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. a) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 (contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio) e/o per la fruizione di benefici di natura assistenziale e sociale, di cui all'art. 72, comma 1, dello stesso CCNL riservati al personale sopra specificato e ai loro nuclei familiari (ai componenti del nucleo familiare sono riservati i benefici alternativi alla previdenza integrativa).

4



4. Le "risorse art.208", sono ripartite tra il personale di cui al precedente comma 3 che abbiano maturato, nell'anno di competenza delle medesime risorse, più di 15 giorni contrattuali di lavoro alle dipendenze gerarchiche o funzionali della Polizia Locale;
5. Ad ogni dipendente che rispetti i requisiti di cui ai punti 3. e 4. sarà riconosciuto un credito, a valere sulle risorse all'uopo previste sugli introiti dell'anno Y, da destinarsi alle finalità oggetto della presente intesa, in rapporto diretto ai giorni contrattuali di lavoro del dipendente fino a completo utilizzo dell'importo stanziato. La formula utilizzata sarà la seguente:

$$CXY = \Sigma GLXY / \Sigma GLtY \times BDGY$$

dove:

CXY = Credito del dipendente X riferito all'anno Y

$\Sigma GLXY$ = Sommatoria dei giorni contrattuali di lavoro nell'anno Y dal dipendente X alle dipendenze gerarchiche o funzionali della Polizia Locale di Monza

$\Sigma GLtY$ = Sommatoria dei giorni contrattuali di lavoro nell'anno Y da tutti i dipendenti alle dipendenze gerarchiche o funzionali della Polizia Locale di Monza

BDGY = Budget destinato dall'Amministrazione comunale nell'anno Y alle finalità assistenziali e previdenziali di cui all'art. 208, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 285/1992 (es. €55.000,00 per anno 2018)

6. E' data facoltà al dipendente che matura il diritto al riconoscimento del credito di cui al punto 5., di optare tra le forme assistenziali o previdenziali o un mix delle stesse attive presso il Comune di Monza.
7. In caso di destinazione del credito individuale di cui al punto 3. a forme previdenziali integrative, il solo Fondo consentito è Perseo-Sirio;
8. Qualora il dipendente non risultasse più in servizio presso il Comune di Monza al momento della messa in disponibilità, da parte del Comune di Monza, dei crediti individuali calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5., l'Amministrazione comunale procederà d'ufficio al versamento al Fondo Perseo-Sirio del credito individuale maturato dal dipendente cessato.

